



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Misure per la pesca nella Fossa di Pomo

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 138;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980);

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 recante la misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2016 recante misure transitorie per la pesca nella Fossa di Pomo;

VISTO il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie *Merluccius merluccius* e il *Nephrops norvegicus*;

TENUTO CONTO della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'articolo 15;

DECRETA

Articolo 1

(Scalata del Fondaletto)

1. Nell'area marittima denominata "Scalata del Fondaletto" è vietata qualsiasi forma di pesca professionale, sportiva e/o ricreativa.

Articolo 2

(Fossa di Pomo)

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 1, le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi", "reti gemelle a divergenti", che intendono operare la pesca con tali attrezzi nell'area marittima delimitata dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'allegato 1 al presente decreto, di seguito indicata come "Fossa di Pomo", dovranno essere munite di una "autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo".
2. Nelle more della definizione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, la pesca nella "Fossa di Pomo", esercitata con gli attrezzi "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi", "reti gemelle a divergenti", è consentita esclusivamente alle unità abilitate alla Pesca Costiera Ravvicinata (PCR) che storicamente pescano nella "Fossa di Pomo".
3. I proprietari/armatori delle unità da pesca aventi i requisiti richiesti al precedente comma 2, che intendono pescare con gli attrezzi "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi", "reti gemelle a divergenti" nella "Fossa di Pomo", devono darne comunicazione all'Autorità marittima competente prima di ricominciare la pesca nella Fossa di Pomo e comunque non oltre il 21 ottobre 2016. In difetto di comunicazione, le predette unità non potranno esercitare la pesca, con i citati attrezzi, nella "Fossa di Pomo".

Articolo 3

(misure di gestione)

1. Entro il 30 novembre 2016, gli attrezzi indicati al precedente articolo 2, impiegati per la pesca nella "Fossa di Pomo" devono essere preventivamente identificati, numerati e marcati sotto la supervisione della competente Autorità marittima;
2. In caso di perdita o usura della marcatura di cui al precedente comma 1 ovvero di cambio dell'attrezzo da pesca marcato, il comandante dell'unità deve darne immediata comunicazione all'Autorità marittima competente nonché procedere nuovamente alla marcatura prima della successiva uscita in mare per attività di pesca nella "Fossa di Pomo";
3. Fermo restando eventuali ed ulteriori provvedimenti di restrizione dell'attività di pesca, i pescherecci autorizzati di cui all'art. 2, non possono effettuare più di 2 (due) giornate di pesca a settimana nella "Fossa di Pomo". Nel caso l'attrezzo impiegato sia le "reti gemelle a divergenti" le giornate di pesca settimanali consentite sono ridotte a 1 (una). Ai fini del presente decreto, per



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- giornata di pesca si intende un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso;
4. Le unità da pesca, non autorizzate ai sensi dell'art. 2, non possono pescare nella "Fossa di Pomo" con gli attrezzi "reti a strascico a divergenti", "sfogliare rapidi" e "reti gemelle a divergenti";
 5. Fino al 31 agosto 2017, è fatto divieto di pesca nella "Fossa di Pomo" con l'attrezzo denominato "palangaro fisso", nonché è fatto divieto di utilizzo del "palangaro fisso" e/o "palangaro derivante" per la pesca sportiva e/o ricreativa;
 6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti paragrafi, alle unità non autorizzate ai sensi del precedente art. 2 è consentito il transito nella "Fossa di Pomo" esclusivamente con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi. E' comunque sempre vietata la pesca ed il transito a qualsiasi unità da pesca, incluse quelle autorizzate ai sensi del precedente art. 2, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante. Altresì, nel periodo indicato al precedente comma 5, è fatto divieto di transito nella "Fossa di Pomo", a qualsiasi unità avente a bordo gli attrezzi da pesca sportiva denominati "palangaro fisso" e/o "palangaro derivante".

**Articolo 4
(disposizioni finali)**

1. L'allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto;
2. Con successivo Decreto direttoriale sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo" di cui all'art. 2, comma 1 e della istituzione, presso la Direzione Generale, dell'elenco delle unità autorizzate alla pesca nella Fossa di Pomo", nonché le ulteriori eventuali misure di gestione della pesca nella Fossa di Pomo;
3. Dall'entrata in vigore del presente decreto deve intendersi soppressa la zona di riposo biologico individuata, come "zona D", al comma 1 dell'art. 9 ed altresì abrogato il comma 2 del medesimo articolo del Decreto 16 giugno 1998, citato in premessa.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 19 OTT, 2016


On.le Giuseppe Castiglione

Firmato digitalmente ai sensi del CAD



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO 1



La zona è individuata dalle coordinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8